



Fondata nel 1282

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI  
FACOLTA' DI SCIENZE M.F.N.



### CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

La Facoltà di Scienze M.F.N. dell'Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari, via Vienna n. 2, C.F. 00196350904, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata legalmente dal Preside, Prof. Giovanni Micera, nato a Lapio (AV), il 23/04/1949, domiciliato per la carica presso la medesima,

E

la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica – nel seguito denominata Federchimica – con sede legale in Via Giovanni da Procida 11 – 20149 Milano, codice fiscale n. 80036210153, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Claudio Benedetti, nato a Castione Andevenno (SO) il 20/10/1943

### PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di orientarli maggiormente alle esigenze delle imprese

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto

- da studenti dei corsi di studio del soggetto promotore, compresi coloro che frequentano Dottorati di Ricerca e Scuole e Corsi di Perfezionamento e Specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi,
- presso Federchimica, gli enti ad essa collegati e le imprese associate, nel seguito denominate Impresa.

## **Art. 2**

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

## **Art. 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore scientifico designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

## **Art. 4**

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto Formativo e di Orientamento. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Impresa incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto.

## **Art. 5**

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Impresa ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Impresa e rientranti nel Progetto Formativo e di Orientamento.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo e di Orientamento di cui al precedente art. 4.

## **Art. 6**

L'Università si impegna altresì a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto Formativo e di Orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dall'Impresa ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

## **Art. 7**

L'Impresa ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto Formativo e di Orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a rilasciare, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all'Università.

## **Art. 8**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento;
- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Impresa;



- frequentare con regolarità, secondo il calendario concordato, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Impresa ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta;
- concordare con l'impresa ospitante eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche e sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio.

**Art. 9**

Al termine del tirocinio verrà rilasciata al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

**Art. 10**

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

**Art. 11**

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Impresa e per l'Università alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

**Art. 12**

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

**Art. 13**

Le norme della presente Convenzione si applicano a Federchimica, agli enti ad essa collegati e alle imprese associate.

Nessuna responsabilità farà capo a Federchimica per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge dei propri associati durante lo svolgimento del tirocinio.


**Art. 14**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Letto, approvato, sottoscritto

Li. .... 5 MAG 2005.

FACOLTA' DI SCIENZE M.F.N.  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Il Preside  
Prof. Giovanni Micera  


FEDERCHIMICA

Il Direttore Generale  
Dott. Claudio Benedetti  
